

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del popolo italiano**

Il Tribunale ordinario di Tolmezzo, così composto:

dott. Antonio Cumin	presidente
dott. Lorenzo Massarelli	giudice rel.
dott. Alessia Bisceglia	giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.

Letto il ricorso (depositato il 26.5.2011, n. 11/2011 R.I.F.) ad opera di "Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A.", per ottenere la dichiarazione di fallimento della "Tarvisiana S.r.l. in liquidazione" con sede legale in Tarvisio (UD);

rilevato che è stata ritualmente disposta la comparizione delle parti in camera di consiglio per l'udienza dinanzi al giudice delegato e che il legale rappresentante della società resistente è comparso depositando i documenti di rito;

visti i documenti acquisiti e udita la relazione del giudice delegato;

premesso che all'odierno procedimento (ed alla procedura concorsuale conseguente) vanno applicate le norme della legge fallimentare come modificate sia dal D.Lgs. n° 5/2006, sia dal D.Lgs. n° 169/2007, in vigore dal 1.1.2008;

rilevato, sul piano soggettivo, che la nuovissima versione dell'art. 1 L.Fall. elimina la nozione di piccolo imprenditore, sottopone alle disposizioni della legge fallimentare tutti gli imprenditori commerciali (esclusi gli enti pubblici) ed introduce ipotesi di esenzione soggettiva la cui prova di sussistenza in concreto incombe sul resistente (quantomeno per l'allegazione, vista la persistenza di poteri istruttori officiosi);

Fall 14/2011

SENT. 15/2011

Cron. 860

REP. B/70

A DEBITO

rilevato che nello specifico la società resistente non possiede congiuntamente tutti i requisiti di esenzione posti dall'art. 1, secondo comma, L.Fall., in quanto dai documenti dimessi emerge che nell'esercizio 2009 la società ha conseguito ricavi per oltre € 1,7 milioni;

rilevato dunque che la società resistente è indiscutibilmente soggetta al fallimento;

rilevato, sul piano oggettivo, che: a) la resistente si è posta in liquidazione volontaria dal 10.1.2011, sicché la valutazione della capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni va operata in un'ottica statica di semplice contrapposizione fra attivo e passivo patrimoniale; b) essa ha un'esposizione debitoria complessiva pari ad € 693.000; c) essa ha liquidità limitatissima e crediti per € 19.000 circa, sicché non è in grado di pagare in via regolare tutti i debiti scaduti; d) il suo patrimonio residuo (terreno edificabile) non è facilmente liquidabile anche per la presenza di contenziosi giudiziari (cfr. nota integrativa al bilancio 2010);

rilevato che:

1) lo stato di insolvenza dell'imprenditore non è escluso dal solo carattere temporaneo della difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, in quanto si tratta di gradazioni dello stesso fenomeno economico, che al limite giustificano la sua ammissione alle procedure concorsuali minori, ma non escludono l'insolvenza (così Cass. n° 2211/2000, in *Il Fallimento*, n° 3, pag. 255; vedi anche S.U. n° 4370/77);

2) è irrilevante, al fine di accertare l'insolvenza, qualsiasi indagine sull'imputabilità del dissesto al debitore o a terzi, sulla sua riferibilità a rapporti extraziendali, sull'effettiva esistenza di un determinato credito o debito, sulle potenzialità dell'impresa (così Cass. n° 15769/04, n° 8374/00, nonché Trib. Roma 4.12.2000, in *Il Fallimento*, 2001, p. 833; vedi anche Trib. Messina 19.2.1999, in *Il Fallimento*, p. 1044);

3) l'art. 5 L.Fall. individua l'insolvenza nell'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, inteso (Cass. n° 2471/94) l'avverbio "regolarmente" sia nel senso "alle scadenze pattuite" (Cass. n° 2055/83) sia nell'accezione "con mezzi normali", di talché

qualsiasi ritardo irragionevole nell'adempimento ovvero l'utilizzo di strumenti anormali di provvista del credito costituiscono l'insolvenza rilevante a fini fallimentari;

4) l'insolvenza, come sopra definita e secondo l'art. 5, secondo comma, L.Fall., si manifesta sul piano fattuale quando si verificano inadempimenti ovvero altri e diversi fatti esteriori significativi (ad esempio resi di merce quale *datio in solutum*, cessioni di credito in pagamento non contestuali al sorgere del rapporto originario, ricorso a rovinose vendite liquidative o alienazioni di beni strumentali, ovvero a canali di finanziamento anomali - cfr. Cass. n° 6185/84; n° 68/83);

5) scaduto il termine di adempimento delle obbligazioni dell'imprenditore, senza che questi possa procurarsi i mezzi liquidi per farvi fronte, vi è insolvenza, anche se sussistono crediti o garanzie verso terzi, anche se l'attivo è meramente superiore al passivo ed anche se vi sia un solo debito (App. Salerno 1.12.2004, in *Il Fallimento*, 2005, p. 467; Trib. Milano 15.3.2001, in *Il Fallimento* 2001, p. 703; Trib. Cassino 10.10.2000, in *Il Fallimento*, 2001, p. 355; Trib. Pisa 6.4.2000, in *Il Fallimento*, 2001, p. 585);

6) in sostanza va tenuta ferma l'ormai dominante tesi, recepita a tutti i livelli, per cui l'insolvenza consiste nell'assenza di liquidità sufficienti (denaro, crediti, titoli) a soddisfare, qui ed ora, tutte le obbligazioni "correnti", ovvero scadute e di prossima scadenza; del resto l'insolvenza è comunque tale sia che la crisi sia transeunte sia che si riveli definitiva, non essendoci fra i due concetti distinzioni ontologiche di sorta ed essendo entrambi ricollegati alla comune radice dell'inadempimento delle obbligazioni (Cass. n° 2211/2000, cit.); nel primo caso l'imprenditore può, in alternativa al fallimento, chiedere l'accesso a procedure minori, ma se non sceglie tale via (come nella fattispecie) resta l'insolvenza, la quale, se portata a conoscenza del tribunale nei modi di legge (specie in relazione a mancato pagamento di debiti assistiti da titolo esecutivo), deve essere doverosamente dichiarata, vista anche la notoria insensibilità del giudizio di fallimento alla natura, alle cause, all'imputabilità della crisi (Cass. n° 4463/92) ed alla meritevolezza dell'imprenditore;



rilevato che la resistente non pare in grado di far fronte ai propri debiti in modo regolare e corretto;

osservato che pertanto ne va dichiarato il fallimento;

P.Q.M.

dichiara il fallimento di "Tarvisiana S.r.l. in liquidazione" con sede legale in Tarvisio (UD), CF 01944920303, il cui legale rappresentante in atto è il liquidatore Basso Mario Olivo cf BSS MLV 49C11 A530E

nomina giudice delegato il dott. Lorenzo Massarelli e curatore

*il dott. MAURA
VIDRIGH da Tarvisio*

ordina al liquidatore, legale rappresentante della fallita, di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci, tutte le altre scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dettagliato di tutti i creditori sociali di ogni ordine e grado ancora non prodotti in cancelleria;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dei falliti il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sotto per la presentazione delle domande di insinuazione in cancelleria;

stabilisce il giorno *15/12/2011* alle ore *9* per l'esame dello stato passivo che avverrà di fronte al predetto giudice delegato;

ordina che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni suoi, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.Fall.

Così deciso in Tolmezzo, il 21.7.2011

Il giudice estensore

Lorenzo Massarelli

